NOTIZIE UTILI PER IL RICONOSCIMENTO
DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di un titolo di studio, conseguito all'estero con un corrispondente italiano riguardano solo ed esclusivamente il completamento degli studi del curriculum seguito ovvero il titolo finale inferiore o superiore (Licenza Elementare, Media e Scuola Superiore).

Tale riconoscimento avviene per:

a) **EQUIPOLLENZA ovvero riconoscimento utile per ogni evenienza.**

Vale per tutti quei soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge: aver compiuto i 18 anni di età per i richiedenti l'equipollenza al diploma italiano di secondo grado, essere Cittadini dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo con Islanda, Liechtenstein, Norvegia e della Confederazione Elvetica (Legge n. 29 del 25 gennaio 2006) che contiene le Disposizioni per l'Adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee ed il D.L. 16 aprile 1994, n.297 che riguarda tutti quei cittadini che provengono da altri continenti in possesso di cittadinanza conseguita per matrimonio o naturalizzazione.

Gli interessati possono presentare domanda di Equipollenza all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di residenza se trattasi di Licenza media_oppure ad un qualsiasi Ufficio Scolastico Territoriale se trattasi di equipollenza con un diploma superiore.

Accertata la conoscenza della lingua italiana e la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti fra il corso estero e quello relativo italiano rispetto al quale è stato richiesto il riconoscimento, verificato il livello culturale, tecnico e/o professionale anche attraverso una specifica prova integrativa sulle materie caratterizzanti il titolo italiano richiesto qualora il caso lo richiedesse, viene rilasciata la relativa Dichiarazione di Equipollenza ovvero il riconoscimento formale e sostanziale del titolo di Studio conseguito.

Ai fini dell'attribuzione del voto, dalla documentazione consegnata dall'interessato dovrà risultare chiaramente il voto finale ottenuto, la scala dei voti o giudizi che indichi il voto minimo per la promozione e il voto massimo attribuibile nel Paese in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso sui documenti non sia riportato il voto ottenuto all'estero o sia impossibile risalire al voto minimo e massimo nel Paese straniero, verrà attribuito il voto minimo ottenibile in Italia.

I termini del procedimento per il Riconoscimento dell'equipollenza sono stati fissati dal D.M. n. 190 del 6 Aprile 1995, in 180 giorni.

Ogni titolo di studio straniero può essere dichiarato equipollente ad un solo titolo di studio italiano di istruzione secondaria di secondo grado e non potrà essere richiesta Equipollenza per titoli riguardanti arti e professioni ausiliarie sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Il Riconoscimento delle LAUREE o Corsi Universitari conseguite/i all'estero avviene per competenza e con proprie modalità da parte delle Università degli Studi.

Ai fini del riconoscimento dell'equipollenza con la LICENZA MEDIA ITALIANA, il requisito di frequenza scolastica all'estero deve essere di almeno 8 anni.